

Regolamento Generale per la Certificazione **Qing** degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

INDICE

Premessa

- art. 1 - Scopo e campo di applicazione**
 - art. 2 - Struttura organizzativa**
 - art. 3 - Definizioni**
 - art. 4 - Condizioni generali**
 - art. 5 - Processo di Qualificazione e Certificazione**
 - art. 6 - Mantenimento della Certificazione**
 - art. 7 - Quote per la Certificazione**
 - art. 8 - Ricorsi**
 - art. 9 - Marchio**
 - art. 10 - Uso del marchio**
 - art. 11 - Disposizioni finali**
-

Premessa

Nel processo di armonizzazione dell' Ingegneria Europea, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano si propone di valorizzare l'esperienza dei propri iscritti, convalidandone la competenza acquisita attraverso l'attività professionale esercitata in forma autonoma, o subordinata.

In virtù di questo indirizzo strategico l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano si pone l'obiettivo di diventare un costante e qualificato punto di incontro fra la domanda e l'offerta di prestazioni specialistiche nell'ambito del lavoro intellettuale.

A questo scopo l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano ha attivato il Progetto "**Qing** - Certificazione delle Competenze" degli iscritti, nel seguito semplicemente denominata **Qing**.

La domanda di partecipazione al **Qing** è volontaria ed è aperta a tutti gli iscritti di questo Ordine.

art. 1- Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento Generale ha lo scopo di regolare i rapporti tra l'Ordine e gli iscritti che richiedono la Certificazione.

Il presente Regolamento Generale è stato approvato e fatto proprio dal Consiglio dell'Ordine di Milano con delibera del 7 aprile 2010.

Ogni modifica al presente Regolamento è subordinata all'approvazione del Comitato di Garanzia del **Qing**.

art. 2 – Struttura organizzativa

L'**Ordine** degli Ingegneri della Provincia di Milano è garante della corretta attuazione della Certificazione **Qing** nella propria Provincia.

L'Ordine o l'**Organismo di Gestione** dallo stesso individuato e delegato, assicura l'attuazione del **Qing** organizzando le risorse, gli strumenti ed i mezzi necessari.

A tale scopo l'Ordine, o l'Organismo di Gestione delegato, istituisce e nomina:

- Il **Comitato di Controllo**, che è l'organismo di controllo delle procedure e della loro attivazione,
- il **Coordinatore**, che è la persona preposta alla gestione di tutte le fasi del processo di Qualificazione,
- Il **Gruppo di Valutazione**, che è l'organismo preposto alla valutazione delle competenze,

art. 3- Definizioni

Qing è il Progetto ideato e appositamente sviluppato per la verifica delle Competenze degli iscritti e la loro Certificazione.

Verifica - E' il processo di accertamento e riconoscimento del possesso, da parte del richiedente, della competenza professionale acquisita in un determinato ambito.

Ambito di competenza – L'ambito si riferisce ad uno dei tre settori di attività (civile, industriale, dell'informazione), a loro volta articolati in comparti e questi suddivisi in aree specialistiche.

Competenza - E' la capacità di assunzione personale di responsabilità in un comparto od in un'area specialistica, grazie alle conoscenze disciplinari unite all'esperienza acquisita sul campo nello svolgimento della professione.

Certificazione - Dichiarazione rilasciata dall'Ordine di appartenenza del candidato che attesta il riconoscimento, sotto la responsabilità dell'Ordine stesso, del possesso della competenza acquisita in un determinato ambito. La competenza acquisita può essere di Primo o di Secondo Livello.

Elenchi – Sono le liste degli Ingegneri Certificati suddivise per competenza.

art.4- Condizioni generali

4.1 - Richiesta di certificazione

La richiesta di Certificazione è volontaria.

Presentando la domanda al proprio Ordine Provinciale, l'ingegnere iscritto all'Albo accetta, contestualmente, criteri, prescrizioni, metodi e procedure indicati nel presente Regolamento.

Tutti gli atti relativi alla procedura di Certificazione sono svolti a cura dell'Ordine, o dell'Organismo delegato dall'Ordine, con garanzia di riservatezza verso terzi e nel rispetto delle norme di legge vigenti sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

4.2 - Ottenimento della certificazione

L'ottenimento della Certificazione è subordinato a:

- possesso dei requisiti prescritti,
- invio della domanda secondo le modalità previste,
- colloquio-intervista di approfondimento (obbligatorio per la Certificazione di Secondo Livello),
- pagamento delle quote previste,
- firma per accettazione delle prescrizioni per l'uso del Logo **Qing**,
- delibera, a cura dell'Ordine, con il parere favorevole di attribuzione della Certificazione,
- sottoscrizione del modulo di autorizzazione al trattamento riservato dei dati personali.

4.3 - Domande di Certificazione

Ogni domanda di Certificazione dev'essere riferita ad un solo comparto se la richiesta è per il Primo Livello, oppure ad una sola area specialistica se la richiesta è per il Secondo Livello.

4.4 - Requisiti per l'ammissione alla Certificazione di Primo Livello

La Certificazione di Primo Livello comprova l'esperienza acquisita in un comparto e l'aver svolto attività professionali che hanno comportato l'assunzione di responsabilità personali, sia pure nell'eventualità di una collaborazione con altri professionisti.

Per poter presentare la domanda di Certificazione di Primo Livello è necessario:

- essere iscritti all'Albo degli Ingegneri dell'Ordine Provinciale presso cui è presentata la domanda;
- aver maturato una esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a quattro anni, di cui almeno due consecutivi nel comparto per il quale è stata richiesta la Certificazione.

4.5 - Requisiti per l'ammissione alla Certificazione di Secondo Livello

La Certificazione di Secondo Livello comprova esperienze professionali maturate e sviluppate in un'area specialistica, con l'espletamento autonomo di funzioni specialistiche, o nell'esercizio di mansioni direttive sempre in area specialistica, svolgendo prestazioni che hanno comportato l'assunzione di responsabilità personali.

Per poter presentare la domanda di Certificazione di Secondo Livello è necessario:

- essere iscritti all'Albo degli Ingegneri dell'Ordine Provinciale presso cui è presentata la domanda,
- aver maturato una esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a sette anni di cui almeno cinque nella specializzazione per la quale è stata richiesta la Certificazione.

Art. 5 - Processo di Certificazione

5.1 - Documentazione ed informazioni

L'ingegnere iscritto all'Ordine Provinciale che intende presentare domanda di Certificazione, può ottenere le informazioni e la documentazione sulle modalità di presentazione della domanda stessa accedendo al sito web del proprio Ordine oppure al sito web dell'Organismo di Gestione a ciò delegato dal proprio Ordine.

5.2 - Domanda

L'invio all'Ordine Provinciale degli Ingegneri, oppure all'Organismo di Gestione a ciò delegato, della domanda corredata della prescritta documentazione, può essere fatto esclusivamente per via informatica. La documentazione prescritta può essere integrata da eventuale ulteriore documentazione utile per una più esauriente valutazione della competenza acquisita.

L'ingegnere che presenta la domanda di Certificazione si assume la totale responsabilità del contenuto dei dati e della documentazione forniti. E' facoltà degli organismi preposti (Ordine, Comitato di Controllo, Gruppi di Valutazione, Coordinatore) procedere ad una verifica incrociata dei dati stessi nel rispetto delle norme sulla riservatezza.

5.3 - Certificazione

- La domanda di Certificazione presentata dal candidato viene sottoposta ad una istruttoria, a cura del Coordinatore per la verifica della completezza dei dati e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Successivamente la domanda di Certificazione è esaminata, verificata e validata dal Gruppo di Valutazione designato che, attraverso le informazioni fornite, valuta l'effettiva consistenza e ampiezza della competenza dichiarata.

- Nel caso in cui il Gruppo di Valutazione ritenga carente la documentazione presentata con la domanda, potrà sospendere l'esame e chiedere documentazione integrativa al candidato, che dovrà fornirla entro il termine stabilito dallo stesso Gruppo di Valutazione. Ottenuta l'integrazione nei tempi concessi, il Gruppo di Valutazione esprimerà il proprio parere definitivo.

Se la documentazione integrativa riguarda una certificazione di Primo Livello, il Gruppo di Valutazione può optare per l'alternativa del colloquio-intervista con il candidato, senza altra documentazione supplementare.

Viceversa nella certificazione di Secondo Livello il colloquio-intervista è parte essenziale, e non opzionale, della procedura. Sarà il Gruppo di Valutazione a decidere l'inderogabilità o meno dell'integrazione della documentazione.

- Il parere del Gruppo di Valutazione viene espresso a maggioranza e potrà assumere le seguenti forme:
 - a) parere favorevole;
 - b) parere favorevole, ma con indicazione di un comparto o di un'area specialistica diversi da quanto richiesto;
 - c) parere sfavorevole.

Il pronunciamento del parere da parte del Gruppo di Valutazione dovrà avvenire entro i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. Il termine dei 90 giorni potrà essere ulteriormente procrastinato a seguito di motivata comunicazione scritta a cura del Coordinatore.

- Quando il Candidato è valutato non in possesso di tutti i requisiti per la certificazione da lui richiesta, potrà presentare una nuova domanda di Certificazione trascorso un anno dal pronunciamento negativo del Gruppo di Valutazione sulla prima domanda non accolta.

5.4 - Delibera del Consiglio dell'Ordine

Sulla base del parere espresso dal Gruppo di Valutazione, il Consiglio dell'Ordine Provinciale delibera in merito al rilascio della Certificazione al richiedente e ne invia comunicazione scritta al Comitato di Controllo.

5.5 – Notifica di attribuzione della Certificazione e adempimenti conseguenti

La delibera dell'Ordine Provinciale di rilascio della Certificazione viene notificata al richiedente il quale, ricevuta la comunicazione, è tenuto a:

- verificare l'esattezza degli elementi identificativi inerenti la Certificazione acquisita,
- firmare per accettazione il testo delle Prescrizioni per l'uso del logo **Qing**,
- firmare il modulo per l'autorizzazione alla conservazione e gestione dei dati relativi alla sua Certificazione,
- firmare il modulo per l'autorizzazione all'inserimento del proprio nominativo nell'elenco degli Ingegneri Certificati,
- sottoscrivere l'impegno ad utilizzare il marchio **Qing** nei termini stabiliti dal presente Regolamento,
- provvedere al saldo della quota per la Certificazione.

L' inadempienza anche parziale a quanto sopra richiesto, comporterà la sospensione, per un termine massimo di tre mesi, dell'iscrizione nell'apposito elenco dei professionisti certificati

Qing. Trascorso inutilmente tale termine senza che siano stati completati tutti gli adempimenti, la Certificazione decade.

art. 6 – Mantenimento della Certificazione

Per mantenere la Certificazione acquisita, l'ingegnere certificato dovrà fornire evidenza del mantenimento dei requisiti che avevano consentito il rilascio della Certificazione.

In particolare l'ingegnere già certificato che vorrà mantenere la Certificazione acquisita dovrà produrre, ogni tre anni, la documentazione attestante la sua permanenza nell'ambito di competenza (comparto per il primo livello, area specialistica per il secondo livello) per il quale aveva ottenuto la Certificazione.

Il mantenimento della Certificazione richiederà la presentazione di idonea documentazione nella stessa forma di quella presentata per la prima Certificazione ed il versamento della quota di conferma.

La mancata presentazione della domanda di conferma della Certificazione alla scadenza triennale, comporterà la decadenza automatica della stessa.

L'ingegnere certificato può presentare domanda di Certificazione per qualsiasi comparto o area specialistica per la quale non sia già certificato, seguendo la stessa procedura stabilita dal presente Regolamento.

art. 7 – Quote per la Certificazione

Il Consiglio dell'Ordine Provinciale determina l'importo da versare, da parte di ciascun iscritto, per la domanda di Certificazione e per la quota triennale di conferma, per ogni Livello di Certificazione.

art. 8 - Ricorsi

Ogni ricorso contro decisioni avverse deve essere presentato, esclusivamente in forma scritta, al Consiglio dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri di appartenenza entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione e dovrà contenere informazioni relativamente a:

- generalità dell'iscritto ricorrente,
- estremi della domanda di Certificazione,
- motivazioni del ricorso.

Il ricorso viene esaminato dal Comitato di Controllo entro tre mesi dalla data di ricevimento, rendendone partecipe il Gruppo di Valutazione.

A conclusione dell'esame del ricorso il Consiglio dell'Ordine, sentito il Comitato di Controllo, deciderà in merito e comunicherà la decisione al Comitato di Controllo ed al ricorrente.

La decisione è inappellabile.

Art. 9 – Marchio

Il marchio **Qing** è identificato da un logo composto da:

- un logo il cui testo "**Qing**" è in corsivo, di colore blu (RGB: rosso 0, verde 55, blu 111);
- il logo deve essere riprodotto rispettando formato, proporzioni e colori secondo le caratteristiche indicate; è ammessa la rappresentazione in bianco e nero;
- Di seguito al logo dev'essere indicato il livello di Certificazione e il comparto o l'area specialistica oggetto della Certificazione concessa.



art .10 - Uso del marchio

L'uso del marchio **Qing** è individuale e riservato esclusivamente a quegli ingegneri, nominativamente definiti, cui è stata certificata una determinata competenza professionale.

Non è consentito l'uso collettivo, ossia esteso a più persone, del marchio **Qing**.

Il marchio **Qing** servirà per contrassegnare sia la documentazione professionale, sia la documentazione informativa, compresi carta intestata, biglietti da visita, stampe promozionali, ecc. utilizzati dal professionista.

Ogni altro uso del marchio è vietato.

L'Ordine Provinciale degli Ingegneri si riserva la revoca del diritto all'uso del marchio qualora venisse accertato un uso difforme da quanto stabilito dal presente regolamento da parte dell'ingegnere certificato **Qing**.

Art. 11 – Disposizioni finali

- Il Consiglio dell'Ordine Provinciale determina le modalità di accesso, consultazione e diffusione degli Elenchi degli Ingegneri Certificati.
- Il Consiglio dell'Ordine Provinciale cura la promozione e diffusione della presente iniziativa nell'ambito del territorio di competenza.